



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

V Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Antonio De Salvo

CONSIGLIERE: dott. Fabrizio Picotti

REFERENDARIO: dott.ssa Innocenza Zaffina (relatore)

Deliberazione del 1° settembre 2011. Comune di Udine.

Motivato avviso in tema di diritto di superficie su bene

immobile di proprietà comunale

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in

materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTO l'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9.;

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.PI./2004 e n. 5/Sez.PI./2004 ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 125/2003;

VISTA la deliberazione n. 4/Sez.PI./2004, come modificata dalla deliberazione n. 19/Sez.PI./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.PI./2007 che stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell'attività consultiva della Sezione;

VISTA la deliberazione della Sezione Plenaria n.343/2010/INPR del 15 dicembre 2010 con la quale è stato approvato il programma

delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2011;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 7/2011 dell'8 febbraio 2011, relativa alle competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione;

VISTA la richiesta di motivato avviso inoltrata dal Comune di Udine con nota prot. n. 91527 del 25 luglio 2011, acquisita il 28 luglio 2011 al n. 3214 del protocollo della Sezione, avente ad oggetto la possibilità di trasferire il diritto di superficie sul fondo su cui sorge lo Stadio comunale e sulle aree limitrofe, ad esso pertinenti e funzionali, a una società che provvederebbe alla ristrutturazione e alla trasformazione dello stadio;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 42 del 17 agosto 2011 con la quale, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta medesima, la questione è stata deferita all'attuale V Collegio ed è stata individuata la dott.ssa Innocenza Zaffina quale magistrato incaricato della relativa istruttoria;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 42 del 17 agosto 2011 con la quale è stato convocato il V Collegio per il giorno 1° settembre 2011 alle ore 16,00, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso;

UDITO nella Camera di consiglio del 1° settembre 2011 il relatore dott.ssa Innocenza Zaffina;

Premesso

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco ha fatto presente che

il Comune di Udine sta valutando "l'ipotesi di addivenire ad una nuova definizione dei rapporti con la Società Udinese Calcio S.p.A, attraverso una procedura che, previo l'inserimento dello Stadio e delle aree ad esso pertinenti e funzionali nel patrimonio disponibile del Comune ai fini del trasferimento del diritto reale di superficie sullo stesso, porti al trasferimento a Udinese S.p.A della proprietà superficiaria, ai sensi dell'art. 952 e seguenti del Codice Civile, dello Stadio Friuli e delle aree limitrofe per un periodo di 99 (novantanove) anni".

Il diritto di superficie sarebbe trasferito alla Società "allo scopo di favorire un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione dello Stadio esistente all'atto della sottoscrizione della futura convenzione; pertanto, la costituzione di detto diritto risulterebbe funzionale all'effettiva realizzazione del progetto di ristrutturazione e trasformazione dello Stadio, da presentarsi da parte di Udinese S.p.A; di conseguenza l'esercizio dei diritti propri del superficiario sarebbe inseparabilmente vincolato all'adempimento dell'obbligo, simultaneamente e contestualmente assunto dal medesimo, di realizzare integralmente ed entro i termini prefissati le opere previste nel suddetto progetto. A titolo di corrispettivo per la costituzione e il trasferimento del diritto di superficie, la Società si obbliga a corrispondere al Comune un canone congruo, da definirsi tra le parti".

Ad avviso dell'Ente istante, la soluzione della cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di stadi esistenti apparirebbe "condivisibile", stante il disegno di legge all'esame della

Camera dei deputati (PDL 2800), che prevede la facoltà per i Comuni, effettuata una apposita perizia di stima da parte dell'Agenzia del territorio competente, di cedere, con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di diritti reali di proprietà o di superficie, relativi agli stadi, alle società sportive che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente, al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli stadi esistenti.

Sulla base della predetta prospettazione, il Sindaco chiede un motivato avviso *"sulla possibilità di concedere il diritto di superficie alla Società Udinese Calcio S.p.A. sullo Stadio "Friuli" sito in Piazzale Repubblica Argentina a Udine e sulla conseguente legittimazione di detta società, in qualità di superficiaria ad operare in regime di diritto privato nell'esecuzione di lavori, forniture e servizi inerenti alla realizzazione delle opere previste dal progetto di ristrutturazione e trasformazione dello Stadio, che Udinese S.p.A. presenterà. Tutti i relativi oneri per la progettazione e ristrutturazione sono posti a carico della Udinese S.p.A."*.

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso.

E' opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a richiesta

dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti verificano l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva, si osserva che questa Sezione in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004, ha precisato che l'ambito soggettivo della attività consultiva espletabile dalla Sezione del Friuli Venezia Giulia è determinato dall'articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

Tra queste rientrano la regione e i suoi enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Sempre in relazione al profilo dell'ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto legittimato a rivolgere alla Sezione richiesta di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'ente che, per il Comune, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è il Sindaco, e nel caso di specie la richiesta è ammissibile in quanto proveniente da tale organo.

Quanto all'ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art.

33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, circoscrive i pareri che questa Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti può esprimere alle "materie della contabilità pubblica".

La Sezione Regionale per il Friuli Venezia Giulia, nella delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, che è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso, ha precisato che *"le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo"*.

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva delle richieste di motivato avviso costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei Conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;

- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Nel quadro ordinamentale come sopra delineato è intervenuto il legislatore ordinario con le previsioni dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009, convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102, che ha assegnato alle Sezioni riunite della Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, e ciò con la finalità di garantire la coerenza dell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. Tutte le sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi alle pronunce di orientamento generale adottate dalle Sezioni riunite.

In seguito dell'attivazione della sopra richiamata competenza le Sezioni riunite, in presenza di un contrasto interpretativo tra le Sezioni regionali, sono intervenute con la delibera n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010 a tracciare le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva.

Tanto premesso, si rileva che la richiesta del Comune di Udine è in primo luogo volta a conoscere l'avviso di questa Sezione sulla possibilità di *"concedere il diritto di superficie alla Società Udinese Calcio S.p.A. sullo Stadio "Friuli"*. L'Ente istante chiede inoltre se la società concessionaria, *in qualità di superficiaria, possa operare in regime di diritto privato nell'esecuzione di lavori, forniture e servizi*

inerenti alla realizzazione delle opere previste dal progetto di ristrutturazione e trasformazione dello Stadio, che la medesima società presenterà.

Al riguardo, si osserva che esula dalla competenza consultiva intestata a questa Corte esprimere pareri che attengono all'interpretazione di norme e di atti applicativi non rientranti nella nozione di contabilità pubblica, il cui ambito oggettivo è stato dapprima individuato dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 5/2006 del 17.02.2006 e successivamente precisato con la citata delibera n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010 dalle Sezioni riunite in sede di controllo.

In tali sedi è stato chiarito che *"la materia della contabilità pubblica (...) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale"*, in quanto *"ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale"*. La funzione consultiva deve pertanto ritenersi circoscritta *"alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che*

precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase 'discendente' distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico" (cit. deliberazione n. 5/2006 del 17.02.2006, Sezione delle Autonomie).

Nel chiarire ulteriormente l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alla Corte dei conti, le Sezioni Riunite in sede di controllo (cit. deliberazione n. 54/CONTR./10 del 17 novembre 2010,) hanno stabilito che *"la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli, nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, idonei a ripercuotersi, oltre che*

sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri".

Proprio alla luce delle predette deliberazioni, il Collegio ritiene di non potersi pronunciare sulle modalità concrete della operazione di gestione dello specifico bene rientrante nel patrimonio immobiliare del Comune istante. Il limite della funzione consultiva, come sopra precisato, comporta l'esclusione di qualsiasi possibilità d'intervento della Corte dei conti nella valutazione della concreta attività gestionale ed amministrativa, ricadente nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge. Va in particolare evidenziato che il motivato avviso non può estendersi all'esame dei presupposti e alla verifica della legittimità della specifica operazione di trasferimento del diritto di superficie prospettata dal Comune. Ciò in ragione, è d'uopo ribadirlo, del limite funzionale dell'attività consultiva della Corte dei conti rappresentato dalla necessità che la prefata attività non si trasformi in una modalità di co-amministrazione, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte medesima (cfr. atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9.; in tal senso cfr. Ordinanze del Presidente di questa Sezione, n. 25 del 5 maggio 2011, n. 35 del 7.7.2011 e n. 44 del

15.12.2010).

Ciò posto, il Collegio evidenzia come, in disparte la valutazione della specifica possibilità di *concedere il diritto di superficie alla Società Udinese Calcio S.p.A. sullo Stadio "Friuli"* che, come si è detto, rientra nelle prerogative esclusive dei competenti organi comunali, la richiesta dell'Ente istante possa essere esaminata nei limiti in cui sia volta a fornire indicazioni di principio in merito alla disciplina da applicare nella gestione del patrimonio pubblico, ambito nel quale può ricondursi anche la fattispecie concretamente prospettata. In proposito, rileva la citata delibera n. 54/2010 di queste Sezioni Riunite che precisa, fra l'altro, che il concetto di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva consiste, prioritariamente, nel sistema di principi e di norme che regolano "l'attività finanziaria e patrimoniale" dello Stato e degli enti pubblici. In particolare, nella richiesta in esame vengono in rilievo le norme e i principi cui devono fare riferimento gli enti locali per la gestione del patrimonio immobiliare e, per quanto rileva nella fattispecie prospettata, per l'adozione di specifiche iniziative di costituzione e trasferimento di diritti reali su tale patrimonio, operazioni che possono influire non solo sul valore per così dire "statico" del patrimonio immobiliare stesso, ma anche sulla gestione dinamica e produttiva dei beni medesimi. A tale ultimo riguardo, è d'uopo precisare che tali operazioni possono avere ripercussioni sugli equilibri di bilancio e devono pertanto essere valutate anche sotto il profilo della sana gestione finanziaria dell'Ente, avuto riguardo ai consequenziali effetti sia sul versante delle spese

(considerate, ad esempio, le maggiori o le minori spese da sostenere per la manutenzione del bene) sia sul versante delle entrate (tenuto conto degli effetti finanziari a breve, medio e lungo termine delle operazioni di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare).

In relazione al secondo quesito relativo alla possibilità per la società concessionaria, *in qualità di superficiaria, di operare in regime di diritto privato nell'esecuzione di lavori, forniture e servizi inerenti alla realizzazione delle opere previste dal progetto di ristrutturazione e trasformazione dello Stadio, che la medesima società presenterà*, si ritiene opportuno ribadire quanto sopra precisato, e cioè che la richiesta di motivato avviso deve attenersi a questioni di carattere generale, in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli Enti di tipologia simile al Comune istante e che la funzione consultiva non deve essere finalizzata ad indicazioni relative all'attività gestionale concreta, la quale è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione richiedente.

Ciò posto, questo Collegio ritiene nondimeno di poter fornire indicazioni di principio sui rapporti tra la disciplina di gestione del patrimonio immobiliare e quella relativa alle modalità di realizzazione di lavori su un bene rientrante nel novero del patrimonio immobiliare del Comune.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di motivato avviso, è da ritenersi ammissibile, entro i limiti sopra prospettati,

sotto il profilo dell'inerenza alla materia di contabilità pubblica, in quanto attiene all'interpretazione delle norme che disciplinano la gestione del patrimonio immobiliare del Comune.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva fissati dalla delibera n. 27/Sez.PI./2007, la Sezione rileva che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della non astrattezza e generalità nei limiti in cui la Sezione potrà pronunciarsi mediante l'indicazione di principi di carattere generale ai quali potranno conformarsi anche altri Enti, qualora insorgesse una analoga questione interpretativa; riguarda inoltre scelte amministrative future e non ancora operate dall'Ente. Risulta sussistente anche il requisito della "non pendenza di richiesta di analogo parere ad altra autorità od organismo pubblico", non essendo stata proposta la medesima questione ad altro organo o Ente pubblico.

La richiesta di motivato avviso, infine, non interferisce con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

Pertanto, essa è, nei limiti sopra precisati, ammissibile e può essere esaminata

Nel Merito

1. Si ritiene opportuno preliminarmente evidenziare che l'attività di amministrazione del patrimonio comunale costituisce oggetto di specifiche discipline normative relative alle modalità mediante le quali i beni di proprietà comunale possono essere fatti oggetto di diritti di terzi, di utilizzazione, di gestione produttiva, di

valorizzazione e/o di dismissione. Senza addentrarsi nella trattazione teorica della distinzione tra beni pubblici e privati, tra beni demaniali e beni appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile degli enti locali, il Collegio ritiene nondimeno opportuno richiamare brevemente il regime giuridico cui il patrimonio comunale è soggetto, a seconda dell'appartenenza all'una o all'altra categoria.

Come noto, i beni demaniali sono inalienabili, inusucapibili, non assoggettabili ad esecuzione forzata e inespropriabili; non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 c.c.). L'utilizzazione dei beni del demanio può essere riservata esclusivamente all'ente pubblico proprietario, può essere consentita alla collettività ovvero essere affidata a soggetti privati, con talune limitazioni del godimento del bene da parte della collettività. A tale ultimo riguardo, si precisa che l'utilizzazione del bene demaniale da parte di determinati soggetti è consentita mediante il tipico strumento della concessione amministrativa (o concessione in godimento), che fa sorgere in capo ai concessionari un diritto personale di godimento ovvero un diritto reale limitato, *"sia pure con le peculiarità derivanti dall'interesse pubblico, che ne disciplina le modalità di esercizio e limita l'autonomia del concessionario, fino all'eventuale revoca della concessione da parte della Pubblica Amministrazione, ove l'interesse generale, valutato discrezionalmente, lo esiga"* (cfr. Cass. 11 giugno 1975, n. 2308).

Passando ora alla disamina del regime giuridico dei beni

appartenenti al patrimonio indisponibile, si evidenzia che gli stessi si caratterizzano per il duplice requisito dell'appartenenza a un ente pubblico e della destinazione a un pubblico servizio o a una pubblica finalità. In altri termini, i beni indisponibili possono essere tali in quanto presentano caratteristiche che ne determinano "ab origine" la destinazione pubblica (cd. beni indisponibili per natura) ovvero in quanto sono stati destinati a un pubblico scopo mediante una disposizione legislativa, un provvedimento amministrativo o l'effettiva destinazione del bene a una finalità pubblica.

Pur in costanza del carattere dell'indisponibilità, anche per la gestione dei beni del patrimonio indisponibile è ammessa la possibilità che il bene venga fatto oggetto di una concessione, secondo modalità che siano però compatibili con la destinazione al pubblico scopo. È parimente consentita la costituzione di diritti reali di terzi su tali beni, sempre fermo restando il limite della compatibilità con la finalità pubblica; è invece da escludersi l'uso in godimento *uti singulus*, che comporterebbe il venir meno della destinazione a un pubblico scopo.

Dalle discipline normative relative alla concessione su aree demaniali (cfr. ad esempio artt. artt. 41 e ss. cod. nav.) e del patrimonio indisponibile (cfr. ad esempio, art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865), si evince pertanto che la possibilità di realizzare opere su aree pubbliche concesse in uso e godimento, mediante l'attribuzione di uno *ius aedificandi*, viene a connotarsi per la peculiare impronta "pubblicistica" che non consente di assimilare integralmente la situazione giuridica soggettiva del concessionario a

quello del titolare di un diritto di superficie.

Ancorché il legislatore si avvalga della nozione del diritto di superficie per qualificare i diritti reali attribuibili ai terzi su beni demaniali o del patrimonio indisponibile, tali situazioni giuridiche soggettive presentano infatti peculiarità che possono riguardare le finalità della concessione, la durata minima o massima dei diritti dei cd. superficiali, i contenuti minimi obbligatori delle convenzioni stipulabili con i terzi. Si pensi ad esempio a quanto previsto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 in relazione al di "diritto di superficie" attribuibile a terzi su beni appartenenti al patrimonio indisponibile per la realizzazione di opere di edilizia economica e popolare, nonché alla disciplina prevista dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (cd. Legge Tognoli) per la realizzazione, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie, di parcheggi su beni demaniali. In ogni caso, qualora il legislatore abbia inteso prevedere l'attribuzione a terzi di uno "*ius aedificandi*" ha disciplinato tale possibilità in specifiche discipline di settore, nel rispetto della riserva di legge prevista dall'art. 823 c.c. (per i beni demaniali) e dall'art. 828 c.c. (per quelli del patrimonio indisponibile).

Da quanto sopra esposto si desume che la cessione di diritti di terzi sui beni del patrimonio comunale (ivi compreso il diritto di superficie), in assenza dei sopra richiamati vincoli attinenti alla destinazione pubblica del bene, è consentita solo per i beni del patrimonio disponibile. Pertanto, considerato che l'Ente istante chiede se possa costituire e trasferire un diritto di superficie su un bene del

patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 952 e ss. c.c., è necessario soffermarsi sulle condizioni legittimanti il trasferimento di un bene dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile del Comune. In proposito, è d'uopo richiamare l'art. 828 del c.c. in base al quale "i beni appartenenti al patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano". Il regime giuridico di tali beni è pertanto caratterizzato dal divieto di mutarne la destinazione e, di conseguenza, la natura e il relativo regime giuridico, secondo modalità diverse da quelle previste dalla legge.

In relazione alle specifiche modalità di trasferimento dei beni del patrimonio immobiliare dei Comuni nell'ambito del patrimonio disponibile, è necessario far riferimento alle disposizioni di cui all'articolo all'art. 58 d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, secondo cui *"Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco (...) i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica"*.

Ad avviso del Collegio, dal tenore letterale della norma si

evinces che la perdita dell'originaria connotazione di bene indisponibile non può avvenire "*sic et simpliciter*" mediante l'iscrizione del bene nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: condizione imprescindibile per l'iscrizione del bene nei predetti elenchi è infatti la "non strumentalità all'esercizio delle funzioni istituzionali" che deriva dalla inidoneità o dalla "effettiva" sottrazione del bene stesso alla sua originaria destinazione pubblica. "A contrario", si può desumere che, qualora un bene sia ancora destinato ad essere utilizzato per un pubblico scopo, lo stesso non possa essere fatto rientrare nel novero dei beni disponibili, non essendo sufficiente la temporanea inidoneità del bene a quella funzione pubblica ovvero una temporanea utilizzazione ad altri fini perché il bene perda la qualificazione di "indisponibile" (cfr. Cass. Sezioni Unite, 21 aprile 1989, n. 1889).

Una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con la ratio della stessa norma che, riguardando principalmente le attività di dismissione e di valorizzazione dei beni disponibili, non potrebbe autorizzare l'assoggettamento di beni ancora indisponibili al regime tipico dei beni disponibili. Quest'ultimo - comportando la commerciabilità, l'usucapibilità, la pignorabilità e l'assoggettabilità ad esecuzione forzata e sequestro del bene e dei diritti reali attribuibili a soggetti terzi in regime di diritto privato - non sarebbe idoneo a preservare in modo adeguato l'utilizzazione di un bene per un pubblico scopo e sarebbe incompatibile con le esigenze di tutela dell'interesse pubblico, garantite invece dal particolare regime cui sono soggetti i beni del patrimonio indisponibile. Al contrario, verrebbero sottoposti

all'alea di rischio tipica dell'attività privatistica beni pubblici per i quali si impone, con particolare evidenza, il rispetto del principio di sana gestione finanziaria che implica la valutazione da parte dell'Ente locale non solo dei vantaggi derivanti nell'immediato, ma anche dei rischi che potrebbero sorgere in futuro in conseguenza della propria attività gestionale e finanziaria

Ciò posto, è d'uopo precisare che, anche nell'ambito delle attività di valorizzazione e dismissione di un bene inequivocabilmente disponibile, l'Ente locale non può limitarsi a valutare esclusivamente l'obiettivo dell'incremento delle entrate locali. Nello svolgimento delle predette attività, il Comune incontra pur sempre i limiti della salvaguardia dell'interesse pubblico e dell'utilizzo di strumenti competitivi. Ciò è affermato espressamente dalla norma di cui al comma 7, del citato art. 58 (*"I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560"*) nonché dal comma 6, che rinvia, per le modalità di valorizzazione, alla *"procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410"*.

Le "tipiche" forme di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili vanno pertanto individuate nelle previsioni di cui al cit. 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n.

351, in base al quale i beni immobili *"possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (...). Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio (n.d.r. per i beni comunali, è lo stesso Ente locale a predisporre il bando, ai sensi del cit. art. 58, comma 6) prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione, il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario".*

Particolarmente rilevante è il disposto di cui al comma 6 dell'art. 3 bis, secondo cui *"per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,*

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile" (la norma si riferisce alla concessione di lavori pubblici).

In conclusione, dal complesso normativo sopra delineato consegue che la discrezionalità del Comune, nel deliberare il trasferimento di un bene nella categoria del patrimonio disponibile e nella individuazione delle concrete modalità di valorizzazione, incontra un duplice limite: da un lato, il bene di proprietà comunale può essere inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni solo in quanto non è più funzionale alle finalità istituzionali dell'Ente locale; dall'altro, la dismissione e le altre modalità di gestione e valorizzazione del bene devono essere svolte nel rispetto dell'interesse pubblico, ossia dell'interesse alla trasparenza e correttezza della azione della pubblica amministrazione, primariamente soddisfatto dal ricorso a "strumenti competitivi" per la scelta dei contraenti (cfr. Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 - in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1).

In relazione alla fattispecie prospettata dall'Ente istante, il Collegio ritiene opportuno evidenziare che gli impianti sportivi che appartengono al Comune rientrano di norma nel patrimonio indisponibile (Cass., SS.UU., 23 luglio 2001, n. 10013) e la sottrazione di tali beni dalla loro destinazione può avvenire esclusivamente nei modi stabiliti dal vigente quadro normativo. In particolare, come sopra precisato, è precluso il trasferimento tra i beni disponibili e l'assoggettamento al regime proprio di tali beni, a meno

che non venga accertata la non funzionalità del bene al pubblico scopo o si intenda sottrarre definitivamente tale bene dalla sua destinazione (cfr. cit. articolo 58 del D.L. n. 112/2008).

Ciò posto, il Collegio non ritiene che le previsioni contenute nella proposta di legge 2800 all'esame del Parlamento possano contribuire ad avvalorare l'ipotesi di "cessione con affidamento diretto" di diritti reali su un bene indisponibile o su un bene disponibile: proprio in virtù di tale circostanza deve invece escludersi che le fattispecie ivi contemplate siano consentite "a legislazione vigente". In altri termini, l'attività delle amministrazioni pubbliche è soggetta esclusivamente a quanto previsto dalla normativa in vigore e ai richiamati principi generali di tutela della concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza; principi cui soggiace lo stesso legislatore (Corte costituzionale, 26 novembre 2010, n. 340; Corte costituzionale, 18 luglio 2011, n. 213).

La scelta di un concessionario o di un soggetto cui attribuire un diritto reale su un bene di proprietà comunale deve pertanto avvenire nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario (articoli 43 e 49 trattato CE) e dei principi generali in materia di contratti pubblici che richiedono lo svolgimento di procedure di selezione del contraente (cfr. Consiglio di stato, sez. VI, 17 gennaio 2002, n. 253; sez. VI, 25.6.2008, n. 3235).

È da evidenziare infatti che le "regole ed i principi dell'evidenza pubblica" si applicano non solo ai "contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero

l'esecuzione di opere o lavori" in cui è rinvenibile una puntuale disciplina normativa di attuazione del diritto comunitario (cfr. art. 3, comma 3, decreto lgs. 163/2006, cd. Codice dei contratti pubblici), ma anche - proprio in quanto principi generali direttamente desumibili dalle norme del Trattato - in tutte le ipotesi in cui un soggetto pubblico decida di individuare un contraente per l'attribuzione di un'*utilitas* di rilievo economico comunque contendibile fra più operatori del mercato (Cfr. Comunicazione interpretativa della Commissione europea applicabile alle aggiudicazioni di appalti - GUCE C 179 del 1°.08:2006; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 10 gennaio 2007, n. 30). In particolare, *"la mancanza di una procedura competitiva circa l'assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico introduce una barriera all'ingresso al mercato, determinano una lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione dei principi comunitari"* e l'assoggettamento al "nucleo essenziale dei principi dell'evidenza pubblica" è da ritenersi prevalente rispetto alla "qualificazione nominale" attribuita dalla pubblica amministrazione agli atti e/o ai negozi giuridici mediante i quali si intende attribuire un bene o un'*utilitas* ai soggetti terzi (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 31 maggio 2011; sez. V 7 aprile 2011, n. 2151, Corte cost., 20 maggio 2010, n. 180).

2. Da quanto sopra precisato si può desumere che, a prescindere dal "*nomen*" attribuito a un negozio giuridico, deve sempre farsi riferimento al concreto assetto del rapporto obbligatorio.

Al riguardo, il Collegio osserva che l'interesse che l'Ente istante intende perseguire, mediante il trasferimento di un diritto di superficie e la collaterale convenzione da stipularsi con il superficiario, è quello di *"realizzazione del progetto di ristrutturazione e trasformazione dello Stadio (...) di conseguenza l'esercizio dei diritti propri del superficiario sarebbe inseparabilmente vincolato all'adempimento dell'obbligo simultaneamente e contestualmente assunto dal medesimo di realizzare integralmente ed entro i termini prefissati le opere previste nel suddetto progetto"*.

Le finalità sopra prospettate rendono pertanto imprescindibile, ad avviso del Collegio, l'applicazione della normativa di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cd. Codice dei contratti pubblici). In proposito, si evidenzia che, ancorché si manifesti mediante strumenti *"lato sensu"* negoziali, l'attività amministrativa è retta, oltre che da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, dal principio di legalità. In particolare, qualora la pubblica amministrazione intenda affidare l'esecuzione di opere o lavori è sempre tenuta al rispetto del principio di tipicità dei contratti, che del principio di legalità è il fondamentale corollario. Tali principi implicano la tassatività delle forme tipiche di contratti previste nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cfr. cit. Consiglio di stato 3250/2011; determinazione n. 22 del 30.7.2002, deliberazione n. 80 del 5.5.2004; Determinazione n. 8/2005 del 13 ottobre 2005).

Non a caso il legislatore, qualora abbia inteso "attrarre" un contratto atipico nell'alveo della disciplina della contrattualistica

pubblica, come nel caso del "leasing in costruendo", ha espressamente qualificato il contratto come "appalto pubblico di lavori" riconducendolo conseguentemente alla disciplina normativa a quest'ultimo dedicato (cfr. art. 160 bis del d.lgs. 163/2006, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera pp), d.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e succ. mod. dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), punto 1), d.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152). Non mancano, peraltro, anche nell'ambito dell'originaria disciplina del Codice dei contratti, istituti giuridici alternativi al contratto di appalto pubblico di lavori. Ci si riferisce, in particolare, alla concessione di costruzione e gestione, il cui oggetto comporta *"l'esecuzione, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica"* e presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo in conformità al codice dei contratti (art. 3, comma 12, d. lgs. 163/2006). Il Codice prevede che la scelta del concessionario avvenga nel rispetto delle norme di cui agli artt. 144 e ss. in materia di modalità di affidamento degli appalti di lavori pubblici. Il concessionario può, a sua volta, eseguire i lavori con mezzi propri ovvero affidando a terzi i lavori; in ogni caso si assume il cd. "rischio della gestione".

Pur non spettando a questo Collegio la valutazione dello

specifico rapporto sinallagmatico scaturente dalla complessa operazione prospettata dall'Ente istante, si osserva che l'apparente assenza di un vero e proprio corrispettivo per la realizzazione dei lavori non varrebbe ad escludere la riconducibilità della fattispecie alla normativa del Codice dei contratti. In proposito, si evidenzia che il corrispettivo accordato al superficiario potrebbe consistere proprio nell'*utilitas* che verrebbe ottenuta, in costanza del diritto di superficie, mediante la gestione dell'opera (come avviene, come si è detto, mediante il ricorso alla concessione dei lavori e di gestione di un'opera pubblica). L'onerosità del contratto, nei confronti dell'amministrazione comunale, andrà riconosciuta anche qualora il Comune rinunci a un'*utilitas* (prevista dalla medesima convenzione o dalla normativa di settore) "a scomputo" o "in compensazione", come è stato, ad esempio, rilevato a proposito della rinuncia di un Comune a pretendere il pagamento dell'importo dovuto a titolo di contributo per gli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 10/1997 (cfr. cit. sent. 12 luglio 2001 nella Causa C-399/98).

Ai principi comunitari soggiacciono peraltro quei negozi giuridici che, pur definiti "convenzioni" (di diritto privato o pubblico), hanno ad oggetto "attività complesse" che possono comprendere, come dimostra la casistica esaminata dalla giurisprudenza comunitaria, la realizzazione di attrezzature collettive destinate a essere consegnate all'ente appaltante e di opere comunque destinate a soddisfare un interesse pubblico, anche nel quadro della realizzazione di un progetto urbano o di riqualificazione urbana. In particolare, la realizzazione di

opere previste nelle richiamate convenzioni è stata fatta rientrare nella nozione di appalto pubblico di lavori e l'affidamento dell'esecuzione delle suddette opere è stata ricondotta alle procedure ad evidenza pubblica, di cui agli articoli 153 e seguenti (finanza di progetto) e di cui all'art. 58 (dialogo competitivo) del Codice dei contratti, a seconda che l'amministrazione intendesse addivenire ad un affidamento concessorio (ivi inclusa la successiva gestione delle opere realizzate) ovvero a un mero appalto per l'esecuzione delle opere (cfr. Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, 2.4.2008, n. 4; Corte di Giustizia CE – sent. del 18 gennaio 2007, nella Causa C 220/05; sentenza 12 luglio 2001 nella Causa C-399/98).

Si osserva "*a fortiori*" che affinché si configuri un'ipotesi di affidamento di lavori pubblici, deve aversi riguardo alla circostanza che le opere siano comunque destinate a rientrare, anche in futuro, nella disponibilità di un ente pubblico. Alla luce di tale principio il giudice amministrativo ha, ad esempio, ritenuto illegittima la concessione di terreno comunale per la realizzazione e la gestione di impianti sportivi per la durata di 99 anni, senza il previo esperimento di gara ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario, ritenendo che mediante "lo strumento formale della concessione di suolo pubblico", che si caratterizza di norma per l'utilizzazione soltanto privata del bene dietro corrispettivo di un canone, si intendesse "pervenire in sostanza alla costituzione di un opus finalizzato allo svolgimento di un pubblico servizio e destinato, dopo

un periodo di utilizzazione da parte del concessionario (...) a divenire di proprietà pubblica” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15/03/2001 n. 1514).

Analogamente, la disciplina prevista in materia di lavori pubblici deve trovare applicazione in tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni intendano avvalersi surrettiziamente della concessione in godimento di area pubblica o del trasferimento di un diritto di superficie di area pubblica al fine di realizzare lavori pubblici ovvero opere, *“ab origine”* o in futuro destinate a rientrare nella piena disponibilità della pubblica amministrazione. Se così non fosse *“ci sarebbe una palese violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, principi che si traducono nella necessità di espletare una procedura ad evidenza pubblica nella forme indicate dalla (...) normativa di settore”* (cfr. Determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, n. 4/2008 del 2 aprile 2008 e n. 8/2005 del 13 ottobre 2005).

3. Passando all’esame del quesito circa le modalità di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture da parte di un soggetto incaricato della realizzazione di opere pubbliche, il Collegio osserva preliminarmente che è necessario che il soggetto affidatario di *“commesse pubbliche”* disponga dei requisiti generali richiesti dall’art. 38 del Codice dei contratti nonché, in qualità di soggetto esecutore, dei requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo (cfr. art. 40 del d.lgs. n. 163/2006, artt. 90 e ss. del DPR 207/2010). Con specifico riferimento all’ipotesi di concessione di

lavori pubblici, rileva l'articolo 95 del DPR n. 207/2010 ("Requisiti del concessionario"), in base al quale i soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono i lavori con la propria organizzazione di impresa, devono possedere l'attestazione SOA, nonché gli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dalla norma (cit. art. 95, comma 1, lett. a, b, c, d); questi ultimi sono comunque necessari anche nell'ipotesi in cui il concessionario non intenda realizzare direttamente tutti i lavori.

A quest'ultimo riguardo, si osserva che non osta all'applicazione dei principi comunitari dell'evidenza pubblica la circostanza che il soggetto al quale la pubblica amministrazione abbia affidato il compito di realizzare opere pubbliche intenda affidare a terzi la realizzazione della prestazione pattuita (cfr. cit. Corte di Giustizia CE - sent. 12 luglio 2001 nella Causa C-399/98). In proposito, la normativa nazionale, pur prevedendo espressamente che i concessionari di lavori pubblici possano, a loro volta, affidare a terzi l'esecuzione di lavori, impone loro l'obbligo di rispettare i principi comunitari. In particolare, rileva l'art. 146 del d.lgs. 163/2006 in base al quale *"Fatto salvo quanto dispone l'articolo 147, la stazione appaltante può: a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale; b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte*

la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi".

Quando affidano appalti a terzi, i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, sono pertanto tenuti ad applicare per gli appalti affidati ai terzi le norme in materia di pubblicità dei bandi e termini per concorrere, di qualificazione degli operatori economici, requisiti generali e subappalto (cfr. artt. 149- 151 del Codice dei contratti). Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni sono, a loro volta, tenute a vigilare sul rispetto, da parte dei concessionari, delle norme cui sono assoggettati.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione

ORDINA

alla Segreteria di procedere all'immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione al Presidente della Provincia di Udine, di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 1° settembre 2011.

Il Relatore

f.to Innocenza Zaffina

Il Presidente

f.to Antonio De Salvo

Depositata in Segreteria in data 15 settembre 2011.

Per Il preposto al Servizio di supporto

Coordinatore amministrativo

f.to dott. Andrea Gabrielli